

# REGOLAMENTO PATROCINI

## 1. PREMESSA

- 1) Il Comune di Rescaldina riconosce il valore delle Associazioni e dei gruppi e intende valorizzare e appoggiare lo svolgimento di attività di rilevanza culturale, sociale e sportiva rivolte alla collettività.
- 2) In attuazione dei principi fissati dallo Statuto, il Comune favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo culturale e sociale della città, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche della propria comunità.
- 3) Per il raggiungimento di tali scopi, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.

## 2. DEFINIZIONE DI PATROCINIO

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende per patrocinio l'adesione e il sostegno del Comune ad una iniziativa, attività o progetto organizzati da un soggetto terzo, di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per finalità, contenuti e modalità.
- 2) Il Comune può assicurare il proprio sostegno attraverso diverse modalità:
  - a) uso dello stemma del Comune su manifesti e volantini;
  - b) affissione gratuita negli spazi comunali;
  - c) concessione gratuita o a canone agevolato dei locali, impianti o attrezzature di proprietà del Comune;
  - d) assunzione o concorso del Comune alle spese per la stampa di manifesti o altro materiale (es. locandine/volantini);
  - e) conferimento di targhe, medaglie, libri, coppe o altre tipologie di premi;
  - f) utilizzo gratuito delle attrezzature/mezzi di trasporto del Comune di Rescaldina o dell'Azienda Speciale Multiservizi (previa verifica e consenso scritto dell'Amministratore Unico).
- 3) Il patrocinio non prevede l'erogazione diretta di contributi economici.
- 4) Le iniziative che prevedono una compartecipazione economica da parte del Comune devono essere necessariamente organizzate in collaborazione con quest'ultimo. Le associazioni che organizzano un evento in collaborazione con il Comune non devono presentare richiesta di patrocinio.
- 5) La tipologia di richiesta può comprendere una o più modalità di patrocinio e deve essere esplicitata nell'apposito modulo di richiesta; il modulo deve essere compilato, firmato e protocollato dal legale rappresentante dell'associazione richiedente.
- 6) Nel caso di concessione di attrezzature/mezzi di proprietà del Comune, il richiedente è responsabile del corretto utilizzo degli stessi. In caso di danneggiamento o smarrimento delle attrezzature/mezzi concessi, sono a carico del richiedente le spese necessarie alla riparazione/sostituzione degli stessi.
- 7) Nel caso di concessione d'uso di locali, gli spazi devono essere utilizzati correttamente e devono essere riconsegnati al Comune dopo l'utilizzo nello stato di fatto esistente prima della concessione. Non è possibile apportare alcun tipo di modifiche alle strutture, compreso l'uso di chiodi, puntine da disegno, nastro adesivo/biadesivo e ogni qualsiasi strumento che possa anche in minima parte deturpare la struttura, se non a seguito di autorizzazione scritta del competente ufficio comunale. A seguito dell'utilizzo delle strutture verrà effettuata una verifica dello stato del locale da parte del Comune, e in caso di danni o modifiche non

autorizzate la responsabilità e il risarcimento per il ripristino delle condizioni della struttura/spazio sarà a carico del soggetto richiedente.

### **3. SOGGETTI BENEFICIARI**

1) Possono richiedere il patrocinio:

- a) Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs 165/2001;
- b) le associazioni aderenti alle Consulte comunali del Comune di Rescaldina, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti, le fondazioni e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, che abbiano nello Statuto finalità culturali, sociali, artistiche, sportive; aziende ed esercizi commerciali organizzatori di eventi con le medesime finalità.

I gruppi e associazioni non ancora riconosciute nelle idonee consulte, non ancora configurati tali con statuto e registrazione o in attesa di conferma di registrazione, dovranno ottemperare al completamento dell'iscrizione entro 30 giorni dalla domanda di patrocinio.

2) Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- a) dalle quali derivino utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione o dell'attività (scopo non di lucro); per tale ipotesi è richiesta la presentazione a consuntivo di apposita dimostrazione delle entrate e delle spese sostenute.
- b) palesemente non coerenti con le finalità del Comune;
- c) di propaganda politica o religiosa.

3) L'esclusione del patrocinio può essere derogata quando:

- gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- gli utili sono utilizzati per organizzare altri eventi socio-culturali o sportivi dall'Associazione richiedente, documentati e riscontrabili nel bilancio sociale della stessa;
- le attività, seppur a pagamento, sono meritevoli di attenzione e rispondenti alle finalità del Comune. In questo caso sarà possibile concedere il patrocinio solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'utilizzo dello stemma del Comune e la pubblicizzazione nei canali comunali (sito internet, bacheche), senza altri oneri o agevolazioni tariffarie da parte del Comune.

### **4. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

- 1) Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i moduli messi a disposizione dal Comune di Rescaldina, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
- 2) La valutazione della richiesta verrà effettuata solo se redatta tramite l'apposita modulistica. In caso di mancata o parziale presentazione dei documenti necessari, anche successivamente alla richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda sarà ritenuta inammissibile.
- 3) La concessione del patrocinio è concessa con atto motivato di Giunta Comunale, che valuterà:
  - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente

- regolamento;
  - b) la coerenza dell'iniziativa rispetto alle finalità del Comune espresse all'articolo 1 del presente regolamento;
  - c) la rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale;
  - d) la modalità di concessione;
- 4) Ogni decisione di diniego dell'Amministrazione è comunque da considerarsi inappellabile e insindacabile;
  - 5) Il patrocinio potrà essere straordinariamente concesso a seguito di richiesta protocollata oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi di importanza, rilevanza e natura eccezionale, legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o già avviate al momento della presentazione della domanda, in tale situazione le domande presentate, saranno considerate nulle.
  - 6) Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente nell'arco di un anno (es: rassegne), è possibile indicare sullo stesso modulo le date dei singoli eventi. Per le richieste che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
  - 7) Lo svolgimento delle iniziative in spazi pubblici è considerato elemento preferenziale. Le iniziative organizzate in spazi privati verranno valutate in base alla qualità e alla finalità della stessa, la domanda di patrocinio in tal caso, dovrà essere corredata di idoneo nulla osta dell' effettivo proprietario/titolare.

## **5. DECADENZA E SANZIONI**

- 1) L'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione del patrocinio in qualsiasi momento al fine di tutelare la propria immagine qualora:
  - a) venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento;
  - b) nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo non corretto della dicitura "patrocinio" e dello stemma comunale, ovvero a modalità di impiego degli stessi non autorizzati o non conformi al presente regolamento.
- 2) In caso di recesso da parte del Comune per le casistiche sopra descritte, la relativa associazione richiedente rimarrà inibita dalla possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo da 1 a 5 anni, a discrezione dell'Amministrazione.

## **6. CONTROLLI**

- 1) L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia preventivi sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa che successivamente.
- 2) Qualora il patrocinio e lo stemma del Comune di Rescaldina fossero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

## **7. PROMOZIONE E UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE**

- 1) I soggetti beneficiari del patrocinio sono tenuti a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione e pubblicizzazione dell'iniziativa, attraverso la dicitura "con il patrocinio del Comune di Rescaldina" e l'eventuale indicazione dell'assessorato di riferimento.
- 2) Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Rescaldina per la preventiva visione e autorizzazione.
- 3) La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Rescaldina limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità concesse dall'Amministrazione.